

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**Sezioni Unite**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CGF**

**(2011/2012)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 232/CGF – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2011**

## **2° Collegio composto dai Signori**

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIGNORI CIACCIA MARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A E CIACCIA DAVIDE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELL’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. E L’A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3342/121PF10-11/SP/PP DEL 30.11.2010 – DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)**

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale effettuato con atto del 30.11.2011, ha prosciolto i dirigenti e legali rappresentanti della società AS Atletico Roma FC, sigg.ri Mario e Davide Ciaccia (rispettivamente Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato), reputando non sussistenti le violazioni ad entrambi ascritte dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2), del sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, la licenza d’uso o di esercizio dell’impianto, prosciogliendo anche la società medesima, a sua volta deferita *ex art.* 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

Avverso tale decisione di proscioglimento ha interposto tempestivo gravame la Procura Federale, ribadendo come la condotta posta in essere dai soggetti deferiti integrasse la violazione delle norme poste a fondamento del deferimento.

Resistono i soggetti deferiti, che hanno depositato memoria difensiva.

All’odierna udienza, presenti il legale dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale il proposto reclamo viene assunto in decisione.

Reputa questa Corte che il gravame interposto dalla Procura sia fondato e vada accolto.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, infatti, nella condotta complessivamente tenuta dai legali rappresentanti della società deferita non possono ravvisarsi gli estremi della buona fede, non risultando affatto che gli stessi abbiano effettivamente e tempestivamente posto in essere tutte quelle attività volte ad ottenere il rilascio della licenza d’uso o di esercizio dell’impianto sportivo entro il termine previsto dalle disposizioni regolamentari impartite dalla Federazione.

La colpevole inerzia dei soggetti deferiti, i quali, a tutto voler concedere, solo in data 24.6.2010 -ma molto più probabilmente solo in data 1.7.2010, non risultando il fax contenente l'istanza del 24.6.2010 inviato al numero dell'Ufficio effettivamente competente per il rilascio della licenza richiesta - si sono attivati per ottenere la necessaria autorizzazione del Comune di Roma - pur essendo al corrente fin dal 25.5.2010 che la scadenza del termine per la presentazione della medesima era stata fissata al 30.6.2010 - non può infatti non essere considerato la causa unica e determinante del ritardo con il quale la licenza d'uso o d'esercizio fu loro rilasciata dal Comune di Roma , conseguentemente, prodotta ai competenti Uffici federali.

D'altro canto, risulta *per tabulas* che la licenza d'uso dell'impianto sportivo sia stata rilasciata alla società deferita dal Comune di Roma in esito ad un'istanza dalla stessa società presentata solo in data 1.7.2010, mancando del tutto agli atti la prova che le precedenti istanze fossero state effettivamente e correttamente inoltrate agli uffici comunali competenti.

In tale ottica, nessuna efficacia sanante può essere attribuita, contrariamente a quanto ritenuto nella gravata decisione della C.N.D., alla comunicazione con la quale la società deferita ha informato gli Uffici federali di aver tempestivamente richiesto il rilascio della prescritta licenza e di essere in attesa della conclusione dell'*iter* burocratico per il rilascio della stessa, trattandosi di dichiarazione unilaterale che non trova alcun riscontro oggettivo nella documentazione versata in atti.

Dall'accoglimento dell'interposto gravame discende, in totale riforma dell'impugnata decisione, l'affermazione della responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro rispettivamente ascritte, con conseguente irrogazione ai medesimi delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che appaiono a questa Corte correttamente individuate e congruamente commisurate alla natura ed alla gravità delle violazioni regolamentari accertate.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto infligge le seguenti sanzioni:

- ai sigg.ri Ciaccia Mario e Ciaccia Davide l'ammenda di €5.000,00 ciascuno;
- alla società A.S. Atletico Roma F.C S.r.l. l'ammenda di €10.000,00.

#### **4. RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**• AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;**  
**• AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**  
**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE, DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3357/122PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)**

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 1° dicembre 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: - il signor Andrea Toccafondi, Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Calcio Prato S.p.A. e quest'ultima per rispondere il primo della violazione di cui all'art. dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III° (Criteri sportivi ed Organizzativi), di cui al Com. Uff. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata al rilascio della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III° (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della società; la seconda per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione al comportamento del legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il signor Andrea Toccafondi, in proprio, e l'Associazione Calcio Prato S.p.A. facevano pervenire una memoria scritta con la quale evidenziavano che l'A.C. Prato S.p.A. aveva inviato, in uno con la domanda di rilascio di licenza nazionale per l'ammissione al Campionato 2010/2011, tempestivamente presentata, visura camerale

aggiornata delle cariche di tutti gli organi societari.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 60/CDN, pubblicato il 24 febbraio 2011, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti, irrogava al signor Toccafondi Andrea l'ammenda di €5.000,00 ed alla società A.C. Prato S.p.A. l'ammenda di €10.000,00.

Avverso tale decisione la società A.C. Prato S.p.A. ha proposto rituale ricorso contestando la sussistenza dell'addebito, eccependo di avere ottemperato tempestivamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in data 25 giugno 2010, in tempo utile rispetto al termine finale del 30 successivo, allegando la visura Camerale concernente l'organigramma della società e copia del Com. Uff. n. 40/A, pubblicato il 16 luglio 2010, con il quale il Consiglio Federale, accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II° del Com. Uff. n. 117/A del 25 maggio 2010 ed in accoglimento del ricorso da essa proposto, aveva concesso la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo, per l'effetto, l'ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (Stagione Sportiva 2010/2011).

L'appellante eccepiva, pertanto, la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, l'erroneo addebito di non avere osservato il termine stabilito nel Com. Uff. per la mancata presentazione dell'Organigramma della società e mancata valutazione della natura e della fonte (un terzo) dell'atto ritenuto invalido, l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., l'erronea applicazione del disposto di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 relativo al Titolo II°. 2, concludendo per la declaratoria di assoluzione e, in via subordinata, per il riconoscimento della circostanza che l'azione od omissione contestata era avvenuta prima e fuori della vigenza delle norme oggetto del deferimento.

Alla seduta del 6 aprile 2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale - Sezioni Unite – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che non sussiste motivo di contendere in ordine al riconosciuto possesso dei requisiti *ex* Titolo II° del Com. Uff. n. 117/A del 20.5.2010 per l'ottenimento della Licenza Nazionale necessaria per l'ammissione al campionato di competenza, residuando, peraltro, l'addebito relativo alla mancata presentazione dell'Organigramma della società, qualificata dallo stesso Comunicato come illecito disciplinare.

La ricorrente ha, sul punto, eccepito di avervi ottemperato il 25 giugno 2010, allegando la visura Camerale del tutto esaustiva.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte che la visura camerale attestante l'organigramma della società trasmessa in data 25 giugno 2010, in tempo utile rispetto al termine finale del giorno 30 successivo, è del tutto idonea al raggiungimento dello scopo previsto dal Titolo III° 6) del Com. Uff. n. 117/A pubblicato il 25.5.2010, poiché contiene i dati necessari per conseguire detto risultato.

Da ciò deriva che gli addebiti disciplinari contestati e la decisione impugnata non possono essere confermati.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Prato S.p.A. di Prato e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Pubblicato in Roma l'11 novembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete